

parte delle premesse, stralciando il nominativo del “Comitato provinciale di Verona della Federazione italiana bocce” quale beneficiario del contributo regionale straordinario di cui all’art. 5 comma 2 lett. b) della Lr 12/1993.

2) di confermare quanto altro disposto dalla citata Dgr n. 3358 del 30.12.2010.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 121 del 8 febbraio 2011

**Istituzione del Registro regionale delle Attestazioni di Certificazione Energetica - Dm 26/06/2009 - Linee guida per la certificazione energetica degli edifici.**

*[Energia e industria]*

Note per la trasparenza:

Le misure economiche per il contenimento dei consumi energetici hanno portato all’introduzione, nella norma italiana, dell’obbligo di redigere un certificato energetico per gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione o oggetto di negoziazione tra privati, da redigersi a cura di un tecnico di “parte terza” rispetto alla progettazione e realizzazione dell’edificio. Le attestazioni di certificazione energetica vengono trasmesse alla Regione, che effettua attività di monitoraggio statistico inviando i risultati al Ministero dell’Ambiente. Il quantitativo di tale documentazione, che quotidianamente perviene agli uffici dell’U.P. Energia, induce a considerare modalità di registrazione delle attestazioni che risultino, da un lato, maggiormente funzionali allo scopo di monitoraggio anzidetto e, dall’altro, snelliscano l’attività di gestione documentale, pur nell’osservanza degli obblighi di protocollazione e corretta conservazione dei propri archivi posti a carico delle Pubbliche Amministrazioni. In tal senso, con la presente deliberazione, si istituisce un Registro regionale delle Attestazioni di Certificazione Energetica, cui sono attribuiti tutti gli effetti giuridici connessi alla ricezione e registrazione delle attestazioni trasmesse alla Regione, che si configura quale sistema di registrazione particolare afferente al sistema di gestione documentale regionale, nel quale si inserisce senza soluzione di continuità.

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato, di concerto con l’Assessore Dr. Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:

Com’è noto, il contenimento dei consumi energetici e le tecniche di progettazione e fabbricazione di immobili ad uso residenziale o commerciale in linea con tale prospettiva rappresenta uno degli obiettivi premianti in termini di tutela ambientale.

Le misure economiche legate a questa prospettiva hanno un forte impatto a tutti i livelli del tessuto economico e sociale dell’Unione Europea, e le Regioni sono chiamate a collaborare, all’interno degli Stati membri, per governare tale impatto e favorire la cultura del rispetto dell’ambiente, nella maniera più capillare possibile, facilitando l’azione di “riqualificazione energetica” del patrimonio urbanistico ed edilizio che insiste sul territorio.

Con i D.lgs 192/2005 e 311/2006 di recepimento delle Direttive Europee, è stato disposto l’obbligo di redigere un certificato energetico per gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione, od oggetto di negoziazione tra

privati, da redigersi a cura di un tecnico di “parte terza” rispetto alla progettazione e alla realizzazione dell’edificio.

Il certificato ha validità “decennale”, è un documento allegato agli atti pubblici negoziali e dev’essere redatto in originale nei modelli disposti dalle Linee Guida per la certificazione energetica degli edifici, approvate con Dm 26/06/2009, pubblicate in G.U. n. 158 del 10/07/2009.

I punti 8 e 9 delle predette Linee Guida sanciscono l’obbligo di trasmettere copia dell’attestazione di certificazione energetica anche alla Regione, alla quale attualmente, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 192/2005, compete l’obbligo di censire le attestazioni, analizzarne i dati ed inviare i risultati di quest’attività di monitoraggio statistico al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, che provvedono a riunirli, elaborarli ed integrarli con i risultati di analoghe attività autonome a livello nazionale, al fine di pervenire ad un quadro conoscitivo unitario da trasmettere annualmente al Parlamento e alla Conferenza unificata.

L’assolvimento di tale obbligo di trasmissione delle attestazioni alla Regione del Veneto si sta rivelando, via via, sempre più impattante, tanto per i soggetti certificatori e proprietari degli edifici che obbligatoriamente devono essere certificati, quanto per gli uffici dell’U.P. Energia della Regione del Veneto, per le problematiche connesse alla ricezione, protocollazione e archiviazione delle attestazioni riguardanti gli immobili di tutto il territorio della Regione.

Al fine di ridurre tale impatto, nell’ottica della semplificazione delle procedure e dell’innovazione tecnologica tra pubblica amministrazione e cittadini, la Direzione Affari Generali, la Direzione Sistema Informatico e l’U.P. Energia, competenti rispettivamente sulla gestione dei flussi documentali, sull’infrastruttura tecnologia informatica e sulla gestione delle attestazioni nella Regione del Veneto, hanno avviato la realizzazione di un applicativo informatico VE.NET. energia la cui attuazione, all’interno del più ampio sistema di gestione documentale della Regione del Veneto, permetterà da un lato, di instaurare una modalità veloce di interazione pubblico/privato, dall’altro di rendere più efficiente il lavoro degli operatori del settore e del personale della Regione.

Con l’istituzione di un Registro regionale delle Attestazioni di Certificazione Energetica, si avrà la garanzia che le attestazioni trasmesse mediante casella di posta elettronica certificata, o in formato cartaceo, verranno acquisite al sistema di conservazione dei documenti informatici della Regione del Veneto, ed andranno a costituire una banca dati dedicata, agilmente interrogabile dai soggetti pubblici o privati a vario titolo interessati e che potrà facilmente interoperare con altre analoghe banche dati di altre Regioni o di soggetti pubblici nazionali, quali l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Un aspetto vincolante per la realizzazione del predetto registro regionale riguarda il profilo giuridico della trasmissione delle attestazioni alla Regione: la normativa relativa alla gestione dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni stabilisce l’obbligo inderogabile di protocollazione informatica di tutte le comunicazioni ricevute e spedite dagli uffici pubblici, al fine di attestare nel registro di protocollo, atto di fede pubblica privilegiata, i soggetti e la data certa delle comunicazioni medesime. Le Disposizioni per la gestione del flusso documentale nella Giunta regionale del Veneto, approvate con Dgr 3648/2003 stabiliscono, dunque, che tutti i documenti

ricevuti e spediti da Strutture facenti capo alla Giunta regionale siano registrati su Registro di Protocollo Generale informatico, accessibile dal personale a ciò abilitato.

Nel caso concreto delle attestazioni di certificazione energetica in argomento, nel corso dell'analisi della problematica, è emersa l'opportunità di riconsiderare globalmente anche la procedura di presentazione delle attestazioni stesse, al fine di evitare la duplicazione delle attività di registrazione, individuando, ai sensi dell'art. 53, c.6 del Dpr n. 445/2000, all'interno del Sistema Informatico di Protocollo Generale dell'Area Organizzativa Omogenea Giunta regionale del Veneto, una modalità di registrazione dedicata, avente i collegamenti con il Registro regionale anzidetto, meglio descritta nello Studio VE.NET.energia così come predisposto dalla Direzione Affari Generali, ed allegato al presente atto deliberativo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che le Strutture competenti hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Considerato che con i D.lgs 192/2005 e 311/2006 di recepimento di specifiche Direttive Europee, è stato disposto l'obbligo di redigere un certificato energetico per gli edifici di nuova costruzione, sottoposti a ristrutturazione, od oggetto di negoziazione tra privati, da redigersi a cura di un tecnico di "parte terza" rispetto alla progettazione e alla realizzazione dell'edificio, nei modelli disposti su scala nazionale dalle Linee Guida per la certificazione energetica degli edifici, approvate con Dm 26/06/2009, pubblicate in G.U. n. 158 del 10/07/2009;

Evidenziato come i punti 8 e 9 delle predette Linee Guida sanciscano l'obbligo di trasmettere copia dell'Attestazione di Certificazione Energetica anche alla Regione, e che l'attuazione di tale adempimento di legge comporta considerevoli problematiche a carico dell' U.P. Energia nella Regione del Veneto, preposta alla ricezione, alla gestione e all'analisi delle attestazioni di certificazione energetica;

Visto lo Studio per la realizzazione di VE.NET.energia - Registro regionale delle Attestazioni di Certificazione Energetica nel Veneto, allo scopo elaborato dalla Direzione Affari Generali, in accordo con la Direzione Sistema Informatico e con l'U.P. Energia, allegato A al presente provvedimento;

Atteso che la realizzazione dell'applicativo informatico VE.NET.energia, sviluppato nell'ottica della semplificazione delle procedure e dell'innovazione tecnologica tra pubblica amministrazione e cittadini, permetterà:

- da un lato, di facilitare e rendere più efficienti le attività statistiche del personale della Regione, in quanto potrà restituire in tempo reale ed in modalità articolata i dati della certificazione energetica del nostro territorio;
- dall'altro di instaurare una veloce modalità di interazione pubblico/privato;
- ed inoltre, di superare in modo efficace gli obblighi di gestione documentale connessi alla protocollazione ed archiviazione delle certificazioni medesime.

Visto che, in ottemperanza al Dpr 445/2000 e al Dpcm 31 ottobre 2000, le attestazioni di certificazione energetica rientrano a buon titolo nelle fattispecie documentali trattabili con registrazione particolare, in quanto

- tipologicamente dettagliate e standardizzate, come risulta dalle Linee Guida di cui al Dm 26/06/2009;
- la registrazione delle attestazioni avviene in un ambiente informatico, dedicato esclusivamente alla gestione e all'analisi delle attestazioni di certificazione energetica, interno al sistema di gestione documentale regionale nel quale si inserisce senza soluzione di continuità, condividendone le caratteristiche di accesso da parte di utenti abilitati alla procedura, la tracciabilità delle operazioni di registrazione e modifica, l'unitarietà del sistema stesso a garanzia dell'omogeneità di trattamento, archiviazione e conservazione;
- la gestione delle attestazioni in argomento assume una rilevanza e particolarità tecnica rispetto agli altri procedimenti e attività in capo all'U.P. Energia;

Ritenuto, quindi, opportuno, attivare, all'interno del Sistema informatico di Protocollo Generale e di gestione documentale dell'AOO Giunta regionale del Veneto, un Registro regionale delle Attestazioni di Certificazione Energetica, ai sensi del Dpr 445/2000 e del Dpcm 31 ottobre 2000, nel quale si autorizza la registrazione, dotata di fede giuridica pubblica, delle attestazioni in questione, con le modalità meglio descritte nel documento di studio VE.NET.energia;

Visti i sotto elencati provvedimenti normativi:

· D.lgs 19/08/2005 n. 192 - Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia, come modificato ed integrato dal D.lgs 29/12/2006, n.311 - Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

- Decreto Ministeriale 26/6/2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
- Dpr 28/12/2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, art. 53, c.5;
- Dpcm 31 ottobre 2000, recante Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al Dpr 20 ottobre 1998, n. 428, art.5, c.2, h);

Richiamata la propria Deliberazione 28/11/2003, n. 3648, avente ad oggetto Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, art. 50. "Individuazione Aree Organizzative Omogenee e disposizioni per la gestione del flusso documentale" ed in particolare il suo Allegato B - Disposizioni per la gestione del flusso documentale nella Giunta regionale del Veneto;

delibera

1. di istituire il Registro regionale delle Attestazioni di Certificazione Energetica, cui sono attribuiti tutti gli effetti giuridici connessi alla ricezione e registrazione delle attestazioni trasmesse alla Regione, secondo il Dm 26/06/2009 - Linee guida per la certificazione energetica degli edifici, la cui tenuta rientra tra le competenze della U.P. Energia;

2. di approvare il documento - Studio per la realizzazione di VE.NET.energia Registro regionale delle Attestazioni di Certificazione Energetica predisposto dalla Direzione Affari Generali di concerto con la Direzione Sistema Informatico e

l'U.P. Energia, allegato A che delinea le caratteristiche giuridico funzionali dell'applicativo informatico espressamente dedicato alla gestione del Registro stesso;

3. di dare atto che detto Registro regionale delle Attestazioni di Certificazione Energetica, si configura quale sistema di registrazione particolare afferente al sistema di gestione documentale regionale, nel quale si inserisce senza soluzione di continuità, condividendone le caratteristiche di accesso, di tracciabilità e di unitarietà a garanzia dell'omogeneità di trattamento, archiviazione e conservazione dei documenti e delle informazioni;

4. di demandare a specifici atti dei Dirigenti delle Strutture competenti, per gli aspetti di relativa pertinenza, l'attuazione di quanto previsto nel presente provvedimento, da attuarsi, previa individuazione di adeguate risorse finanziarie, nella direzione operativa di una sempre maggior semplificazione dei rapporti cittadino/pubblica amministrazione e di un potenziamento dei servizi telematici offerti dalla Regione del Veneto al territorio;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

### Allegato A

#### Studio per la realizzazione di VE.NET.energia Registro regionale delle Attestazioni di Certificazione Energetica

Premessa. Perché VE.NET.energia

Da oltre un decennio, ormai, il contenimento dei consumi energetici e le tecniche di progettazione e fabbricazione di immobili ad uso residenziale o commerciale, in linea con tale prospettiva, rappresenta uno degli obiettivi premianti in termini di tutela ambientale.

Le misure economiche legate a questa prospettiva hanno un forte impatto a tutti i livelli del tessuto economico e sociale dell'Unione Europea, e le Regioni sono chiamate a collaborare, all'interno degli Stati membri, per governare tale impatto e favorire la cultura del rispetto dell'ambiente, nella maniera più capillare possibile, favorendo l'azione di "riqualificazione energetica" del patrimonio urbanistico ed edilizio che insiste sul territorio.

Alla base di questa complessa azione sta una razionale gestione del patrimonio informativo relativo alla "certificazione energetica" degli edifici, che permetta un'efficiente attività di screening ed auditing del territorio, da condividere con le altre realtà regionali e far confluire nella complessiva attività di monitoraggio su scala nazionale, coordinata dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

#### 1. Le fonti normative

Ai sensi dei D.Lgs. 192/2005 e 311/2006 di recepimento delle Direttive Europee, è stato disposto l'obbligo di redigere un certificato energetico per gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione, da redigersi a cura di un tecnico di "parte terza" rispetto alla progettazione e alla realizzazione dell'edificio.

• Dal 1° gennaio 2007 la certificazione energetica è una

condizione indispensabile per accedere alle agevolazioni fiscali, previste nelle diverse Finanziarie, per interventi migliorativi delle prestazioni energetiche degli edifici.

- Dal 1° luglio 2007 l'attestato di certificazione energetica è obbligatorio per i vecchi edifici (già esistenti o in costruzione al 8/10/2005), di superficie utile superiore a 1.000 m<sup>2</sup>, nel caso di vendita dell'intero immobile.
- Dal 1° luglio 2008 l'obbligo è esteso agli edifici di superficie utile fino a 1.000 m<sup>2</sup> (sempre nel caso di vendita dell'intero immobile).
- Dal 1° luglio 2009 devono essere dotate dell'attestato di certificazione energetica le unità immobiliari, oggetto di:
  1. realizzazione;
  2. ristrutturazione;
  3. compravendita;
  4. riqualificazione energetica.

Il certificato ha validità "decennale", costituisce un documento allegato in atti pubblici negoziali e dev'essere redatto in originale nei modelli approvati dal DM 26/06/2009, inseriti nelle linee-guida pubblicate sulla G.U. n. 158 del 10/07/2009.

L'attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio.

L'attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione

Per le Regioni che, come la Regione del Veneto, non hanno ancora provveduto ad adottare proprie norme per la certificazione energetica degli edifici, si applica, a partire dal 25/07/2009, quanto previsto dalle Linee Guida definite dal D.M. 26/06/2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10/07/2009.

#### A - Gli immobili da certificare

Secondo il paragrafo 2 delle Linee Guida Nazionali, la certificazione energetica si applica a tutti gli edifici delle categorie di cui all'articolo 3, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, indipendentemente dalla presenza o meno di uno o più impianti tecnici esplicitamente ed evidentemente dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni.

Vale a dire, secondo la nomenclatura usata dal DPR 412/1993 (art. 3):

#### E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;

E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;

E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;

E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di



minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:

- E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
- E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
- E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;

E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:

- E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
- E.6 (2) palestre e assimilabili;
- E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;

E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

**B - Soggetti abilitati alla certificazione energetica. I professionisti incaricati**

Ai sensi della norma nazionale pertanto possono redigere la certificazione i professionisti iscritti a Ordini o Collegi professionali e abilitati all'esercizio della professione per la progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, che non abbiano preso parte direttamente o indirettamente alla progettazione o realizzazione dell'edificio da certificare e che non siano collegati con i produttori dei materiali e dei componenti utilizzati.

Le condizioni e le modalità attraverso cui è stata effettuata la valutazione della prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare viene indicata esplicitamente nel relativo attestato, anche ai fini della determinazione delle conseguenti responsabilità.

**C - Soggetti abilitati alla certificazione energetica. La dichiarazione dei proprietari**

Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m<sup>2</sup> e ai soli fini del trasferimento a titolo oneroso dell'immobile (cfr. Ibis, dell'articolo 6, del D.Lgs.192/2005), mantenendo la garanzia di una corretta informazione dell'acquirente, il proprietario dell'edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell'immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che:

- l'edificio è di classe energetica G;
- i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti.

Entro i quindici giorni successivi alla sottoscrizione, il proprietario trasmette copia della dichiarazione alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.

**2. La trasmissione della certificazione energetica alla Regione del Veneto**

Entro i quindici giorni successivi alla redazione dell'attestato di certificazione energetica, il Soggetto certificatore trasmette copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.

Le finalità che la trasmissione alla Regione assolve sono di tipo statistico e risultano elencate nelle previsioni specifiche

dell'art. 10 del D.Lgs. 192/2005, ai sensi del quale, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle seguenti attività:

- a) raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relativi agli usi finali dell'energia in edilizia e la loro elaborazione su scala regionale per una conoscenza del patrimonio immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali di riferimento;
- b) monitoraggio dell'attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente, del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti;
- c) valutazione dell'impatto sugli utenti finali dell'attuazione della legislazione di settore in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico e servizi resi;
- d) valutazione dell'impatto del presente decreto e della legislazione di settore sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di materiali e componenti per l'edilizia e su quelle di produzione e di installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione;
- e) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare che superi gli ostacoli normativi e di altra natura che impediscono il conseguimento degli obiettivi del presente decreto;
- f) studio di scenari evolutivi in relazione alla domanda e all'offerta di energia del settore civile;
- g) analisi e valutazione degli aspetti energetici e ambientali dell'intero processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e ai processi di produzione, trasporto, smaltimento e demolizione;
- h) proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico della normativa energetica nazionale per l'uso efficiente dell'energia nel settore civile.

I risultati delle attività sopra elencate sono trasmessi al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvedono a riunirli, elaborarli ed integrarli con i risultati di analoghe attività autonome a livello nazionale, al fine di pervenire ad un quadro conoscitivo unitario da trasmettere annualmente al Parlamento e alla Conferenza unificata.

**2.1. Lo stato dell'arte.** La ricezione, la registrazione a Protocollo Generale e la gestione della certificazione energetica

Allo stato attuale, le attestazioni, generalmente spedite attraverso Raccomandata A.R., munite del timbro riportante l'iscrizione del certificatore in albi professionali riconosciuti dalla normativa (ingegneri, periti, ecc.), vengono registrate a Protocollo Generale.

Come mittente, qualora non diversamente riscontrabile dall'esame della busta, è indicato il professionista che ha rilasciato la certificazione e come oggetto, la dicitura "Certificazione energetica - DM 26/06/2009" e gli estremi identificativi dell'immobile cui si riferiscono.

L'eventuale lettera accompagnatoria è protocollata separatamente e la sua registrazione di protocollo collegata con la funzionalità "Riferimenti" alle diverse registrazioni delle certificazioni energetiche accompagnate.

Le certificazioni energetiche pervenute al fax della U.P. Energia, vengono registrate a protocollo con le modalità di cui sopra, poiché il fax, ai sensi della normativa sulla trasmissione di documenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 43 c. 6 del DPR 445/2000 e dell'art. 45, c.1 del D.lgs. 82/2005) sostituisce

a tutti gli effetti l'originale.

Con l'attivazione della PEC della Regione del Veneto, accanto ai tradizionali invii in formato cartaceo, cominciano ad affiancarsi anche invii di certificati in allegato a messaggi di Posta Elettronica Certificata riconducibili ai professionisti incaricati della certificazione.

Analogamente vengono gestiti gli invii di dichiarazioni del proprietario dell'immobile.

Una volta esaurita la fase di protocollazione, dalle attestazioni vengono estrapolati i dati necessari all'attività di monitoraggio, di competenza dell'U.P. Energia.

I dati che vengono riportati in formato tabellare (Foglio Excel), dando origine, dunque, ad una doppia registrazione, sono:

- a) N. di registrazione interno /anno
- b) Data della certificazione;
- c) Provincia/ Comune di ubicazione dell'immobile (riportante anche indirizzo e ove presente estremi catastali);
- d) Dichiarante (studio tecnico, nome del perito, ecc.)
- e) Proprietario dell'edificio (nome, cognome o ragione sociale)
- f) La tipologia dell'edificio (casa, condominio, singolo appartamento)
- g) La superficie utile
- h) L'anno di costruzione
- i) La tipologia di impianto di riscaldamento (autonomo o centralizzato)
- j) La potenza al focolare (in kw o portata termica)
- k) Il rendimento nominale
- l) Il tipo di alimentazione (metano, gasolio)
- m) La presenza o meno di una fonte rinnovabile
- n) Il metodo di valutazione
- o) L'indice di prestazione energetica (EPI, kWh/m<sup>2</sup> anno invernale)
- p) Il soggetto certificatore (?? Differenza con dichiarante)
- q) La classificazione globale dell'edificio (kWh/m<sup>2</sup> anno)
- r) La classe energetica globale dell'edificio
- s) Annotazioni

### 3. La proposta VE.NET.energia

Stante l'attuale sviluppo normativo, che assegna alle Regioni un ruolo sempre più centrale nel processo di certificazione energetica degli edifici, appare opportuno prevedere l'attivazione di un sistema di registrazione, gestione, conservazione ed elaborazione delle certificazioni, attraverso un applicativo informatico dedicato allo scopo e da inserirsi nel sistema di gestione documentale dell'AOO Giunta Regionale del Veneto, al fine di dividerne tutte le caratteristiche di sicurezza, aggiornamento e flessibilità.

VE.NET.energia, vuole, dunque, proporsi come il Registro Regionale delle attestazioni di certificazione energetica della Regione del Veneto, attraverso cui gli operatori del settore assolvono, in maniera indirizzata e coordinata, agli obblighi normativi sotto esposti, ma soprattutto contribuiscono a restituire la fotografia della "certificazione energetica" nel nostro territorio.

#### 3.1. Il Registro regionale delle attestazioni di certificazione energetica

Un passaggio fondamentale, per la sostenibilità giuridico-amministrativa dell'attivazione Registro Regionale delle at-

testazioni di certificazione energetica, è l'individuazione, nel sistema di gestione dei flussi documentali della Regione del Veneto, delle caratteristiche del registro medesimo in relazione agli adempimenti normativi di protocollazione di cui al DPR n. 445, ed alle scelte organizzative regionali di istituire, ai fini della gestione documentale, un'unica Area Organizzativa Omogenea con un unico Registro di Protocollo.

Com'è noto, infatti, la normativa relativa alla gestione dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni stabilisce l'obbligo di registrazione a protocollo informatico di tutte le comunicazioni ricevute e spedite dagli uffici pubblici, al fine di attestare nel registro di protocollo, atto di fede pubblica privilegiata, la data certa delle comunicazioni ed i soggetti tra i quali tali comunicazioni avvengono.

Le Disposizioni per la gestione del flusso documentale nella Giunta Regionale del Veneto, approvate con DGR 3648/2003 stabiliscono, dunque, che tutti i documenti ricevuti e spediti da Strutture facenti capo alla Giunta Regionale siano registrati su Registro di Protocollo Generale informatico, accessibile dal personale a ciò abilitato.

Se, come è nelle premesse, è evidente che detto Registro debba essere tenuto mediante un applicativo informatico dedicato, nondimeno, sarà necessario, nell'ottica di consentire lo snellimento delle funzionalità degli applicativi informatici, sia sotto il profilo dell'economicità delle registrazioni, spesso ricadenti sui medesimi utenti, sia sotto il profilo della completezza ed esaustività delle informazioni, che detto software possa interfacciarsi direttamente con il registro di protocollo per l'acquisizione di dati già implementati su quest'ultimo.

Ai sensi dell'art. 53,c.5 del già citato D.P.R. 28/12/2000, n. 445 – Testo unico sulla documentazione amministrativa e con le modalità previste dal D.P.C.M. 31 ottobre 2000 - Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428, le pubbliche amministrazioni possono individuare determinate tipologie documentarie da sottoporre a registrazione particolare e a particolari modalità di trattamento: le attestazioni di certificazione energetica rientrano in tale prospettiva di particolare trattamento rispetto alla protocollazione, in quanto

- tipologicamente dettagliate e standardizzate, come risulta dalle Linee Guida di cui al DM 26/06/2009;
- la gestione delle attestazioni dovrà avvenire in un ambiente informatico dedicato esclusivamente alla registrazione e all'analisi dei dati delle attestazioni di certificazione energetica;
- la gestione delle attestazioni in argomento assume una rilevanza e particolarità tecnica rispetto agli altri procedimenti e attività in capo all'U.P. Energia;
- i dati riportati in ogni singola attestazione devono essere strutturati in funzione di una loro integrazione nella banca dati coordinata dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

#### 3.2. Flussi di ricezione e registrazione delle Attestazioni di Certificazione Energetica

Si esaminano ora i possibili flussi di ricezione e registrazione delle ACE

##### 3.2.1. Ricezione ACE tramite casella PEC

- Le Attestazioni di Certificazione Energetica, validamente ricevute alla casella di posta certificata della Regione del

Veneto protocollo.generale@pec.regione.veneto.it saranno sottoposte a procedura di registrazione al Protocollo Generale<sup>1</sup>, da parte della Direzione Affari Generali, P.O. Protocollo informatico, Flussi documentali ed Archivi, preposta alle attività di gestione della corrispondenza regionale, ed inoltrate per competenza alla U.P. Energia;

- la U.P. Energia, completerà la registrazione a Protocollo, individuando con esattezza il mittente, l'oggetto della certificazione ed attribuendo l'indice di classificazione specifico per la particolare tipologia documentale in esame; Attraverso la registrazione a protocollo della ACE pervenuta attraverso la PEC, si ottengono i seguenti risultati:

- la registrazione nel registro di protocollo, avente valore di atto pubblico, certifica con opponibilità giuridica verso terzi, i soggetti mittenti e la data certa di trasmissione del documento;
- L'inserimento nel sistema di conservazione informatica del documento digitale pervenuto e di tutti i dati relativi alla sua trasmissione;
- L'esclusione di fasi successive di stampa, segnatura e conservazione del documento medesimo da parte dell'U.P. Energia, con notevole risparmio di risorse e di spazi, oltre alla sicurezza di aver archiviato i documenti in un sistema di gestione documentale presidiato sotto il profilo dell'accesso, dell'integrità ed intelleggibilità del dato nel tempo.

### 3.2.2. Ricezione ACE in formato cartaceo

- Le Attestazioni di Certificazione Energetica ricevute in formato cartaceo saranno protocollate come consuetudine presso l'U.P. Energia che avrà cura di inserire nella registrazione tutti i dati necessari, compresa l'attribuzione dell'indice di classificazione specifico per la particolare tipologia documentale in esame.
- Ad ogni registrazione di protocollo l'utente avrà, inoltre, cura di collegare il file in formato PDF, acquisito mediante processo di scansione, riprodotto l'immagine della certificazione medesima.

Attraverso la registrazione a protocollo della ACE pervenuta in formato cartaceo, completata con l'acquisizione della relativa copia digitale, è possibile:

- avere sempre disponibile il documento in formato digitale per i successivi oneri di acquisizione dei dati nel Registro regionale delle Attestazioni di Certificazione Energetica;
- consentire le successive fasi di conservazione digitale, qualora ne venga certificata la conformità all'originale, mediante apposizione di firma digitale, e siano attivate le procedure che consentano la conservazione sostitutiva del cartaceo a norma della deliberazione Cnipa n. 11/2004;

### 3.3. I dati del Registro

I dati del Registro sono i seguenti, desunti dalla modulistica approvata con DM 26/6/2009, allegato 6,

Intestazione: Attestato di certificazione energetica con area per la determinazione della classe di edificio che si certifica (da E.1 a E.B; cfr. art. 3 DPR 412/1993);

1. Area delle informazioni generali:
  - a) Codice certificato
  - b) Validità
  - c) Riferimenti catastali (si richiama l'attenzione su questo punto, in quanto il modello ministeriale prevede un unico campo d'inserimento, mentre si ravvisa la necessità che i riferimenti catastali relativi all'ubicazione dell'immobile siano disgiunti e costituiscano altrettanti campi singolarmente implementabili:
    - codice catastale Comune,
    - estremo catastale Sezione,
    - estremo catastale Foglio,
    - estremo catastale Mappale,
    - estremo catastale Subalterno
  - d) Indirizzo edificio (anche su questo punto, il modello ministeriale prevede un unico campo d'inserimento, mentre si ravvisa la necessità che i relativi all'indirizzo dell'immobile siano disgiunti e costituiscano altrettanti campi singolarmente implementabili:
    - Provincia
    - Comune
    - indirizzo,
    - numero civico
  - e) Nuova costruzione
  - f) Passaggio di proprietà
  - g) Riqualificazione energetica
  - h) Proprietà / Telefono / Indirizzo / Email

### 2. Area della classe energetica globale dell'edificio

### 3. Area delle prestazioni energetiche globali e parziali

- a) Emissioni di Co2
- b) Prestazione energetica raggiungibile
- c) Prestazione energetica globale
- d) Prestazione raffrescamento
- e) Prestazione riscaldamento
- f) Prestazione acqua calda

### 4. Area qualità involucro (raffrescamento: cinque livelli)

### 5. Area metodologie di calcolo adottate (campo testo)

### 6. Area raccomandazioni

- a) Interventi
- b) Prestazione Energetica/Classe a valle del singolo intervento
- c) Tempo di ritorno (anni)
- d) Area prestazione energetica raggiungibile

### 7. Area classificazione energetica globale dell'edificio - Servizi energetici inclusi nella classificazione

- a) Riscaldamento
- b) Raffrescamento
- c) Acqua calda sanitaria  
Valore globale ( kWh/m2/anno)

### 8. Area dati prestazioni energetiche parziali

<sup>1</sup> Per la validità della trasmissione e, quindi, dell'accettazione al Protocollo Generale, è necessario che le attestazioni di certificazione energetica provengano da casella di PEC, ovvero siano sottoscritte con firma digitale del mittente e costituiscano un allegato, in formato PDF, al messaggio di posta elettronica medesimo.

## 8.1. Raffrescamento

- a) Indice energia primaria (EPe)
- b) Indice energia primaria limite di legge
- c) Indice involucro (EPe, invol)
- d) Rendimento impianto
- e) Fonti rinnovabili

## 8.2. Riscaldamento

- a) Indice energia primaria (EPi)
- b) Indice energia primaria limite di legge (d.lgs. 192/05)
- c) Indice involucro (EPi, invol)
- d) Rendimento medio stagionale impianto (ng)
- e) Fonti rinnovabili

## 8.3. Acqua calda sanitaria

- a) Indice energia primaria (EPacs)
- b) Fonti rinnovabili

## 9. Area delle note

## 10. Area Edificio

- a) Tipologia edilizia
- b) Tipologia costruttiva
- c) Anno di costruzione
- d) Numero unità immobiliari
- e) Volume lordo riscaldato V (m<sup>3</sup>)
- f) Superficie utile (m<sup>2</sup>)
- g) Superficie disperdente S (m<sup>2</sup>)
- h) Zona climatica/GG
- i) Rapporto S/V
- j) Destinazione d'uso

## 11. Area degli impianti

## Riscaldamento

- a) Anno di installazione
- b) Potenza nominale (Kw)
- c) Tipologia
- d) Combustibile

## Acqua calda sanitaria

- e) Anno di installazione
- f) Potenza nominale (Kw)
- g) Tipologia
- h) Combustibile

## Raffrescamento

- i) Anno di installazione
- j) Potenza nominale (Kw)
- k) Tipologia
- l) Combustibile

## Fonti rinnovabili

- m) Anno di installazione
- n) Energia annuale prodotta (Kwhe/Kwht)
- o) Tipologia

## 12. Area della progettazione

- a) Progettista /i architettonico Indirizzo / Telefono / Email
- b) Progettista /i impianti Indirizzo / Telefono / Email

## 13. Area della costruzione

- a) Costruttore Indirizzo / Telefono / Email
- b) Direttore lavori /i impianti Indirizzo / Telefono / Email

## 14. Area del soggetto certificatore

- a) Ente/Organismo pubblico / Tecnico abilitato / Energy

## Manager / Organismo / Società

- b) Nome e cognome / Denominazione
- c) Indirizzo / Telefono / Email
- d) Titolo / Ordine / iscrizione
- e) Dichiarazione di indipendenza
- f) Informazioni aggiuntive

## 15. Area della descrizione dei sopralluoghi

## 16. Area della definizione dei dati di ingresso

- a) Progetto energetico
- b) Rilievo dell'edificio
- c) Provenienza e responsabilità

## 17. Area della descrizione del software

- a) Denominazione
- b) Produttore
- c) Dichiarazioni di garanzia

## 3.3.1. Modalità di implementazione dei dati nel registro

Ad ogni registrazione nel Registro di Protocollo di una attestazione di Certificazione Energetica, per la quale l'utente avrà attribuito il rispettivo indice di classificazione, corrisponderà una registrazione in VE.NET.energia, che si attiverà in modalità automatica al momento della classificazione medesima, generando:

- un proprio numero d'ordine nel registro VE.NET.energia;
- la data di registrazione.

I dati (mittente, oggetto, ed altri) saranno estrapolati da quelli già inseriti nel registro di protocollo generale che andranno a popolare i rispettivi campi, senza dover ricorrere a doppia registrazione.

I dati della registrazione su VE.NET.energia, numero d'ordine progressivo del registro e data di registrazione, potranno essere restituiti con un automatismo al momento della registrazione stessa, sulla casella di PEC mittente qualora sia stata utilizzata tale modalità di trasmissione, ovvero su richiesta dell'interessato, in caso di spedizione in formato cartaceo, di modo che il professionista certificatore abbia riscontro dell'assolvimento degli obblighi previsti nei punti 8 e 9 delle Linee Guida (DM 26/6/2009 citato).

Gli altri dati del registro saranno inseriti con due modalità:

- digitazione diretta da parte degli utenti, sulla base della lettura delle Attestazioni pervenute;
- lettura automatica tramite software OCR e conseguente acquisizione a sistema dei dati dalle Attestazioni in formato .pdf, siano queste ultime trasmesse via e-mail o acquisite mediante processo di scansione. Ciò risulta proponibile considerata che la forma della comunicazione è rigida, predisposta su modello ministeriale (Allegato 6 al DM 26/06/2009 citato, che si unisce alla presente) e quindi di dati particolarmente strutturati.

## 3.3.2. Recupero e gestione dei dati

Nell'applicativo VE.NET.energia dovranno essere recuperati i dati già inseriti su foglio Excel dal personale dell'U.P. Energia, ed, infine, dovranno essere sviluppate le query per l'interrogazione del data-base e l'analisi dei dati registrati.



#### 4. Gli sviluppi – Sistema di presentazione delle ACE on – line il Portale VE.NET.Energia

Ulteriori sviluppi del registro portano a prevedere la possibilità di realizzazione in una apposita sezione del portale della Regione del Veneto modalità di compilazione delle ACE on – line.

Si prevede che l'accesso consentirà ai soggetti interessati di avere a disposizione, in alternativa:

1. un software per la produzione, rilascio e trasmissione alla Regione del Veneto della Certificazione energetica;
2. moduli telematici (conformi alle Linee Guida Nazionali definite dal D.M. del 26/06/2009), per la trasmissione alla Regione del Veneto di attestazioni di certificazione energetica sviluppate dai professionisti con proprie modalità;
3. un ambiente per la consultazione dei dati acquisiti dalla Regione del Veneto inerenti l'ambito della certificazione energetica.

L'obbligo nei confronti della Regione può dunque essere assolto attraverso la contestuale produzione e trasmissione telematica all'interno del portale, in ambiente sicuro e garantito, delle certificazioni energetiche e delle dichiarazioni sostitutive dei proprietari

Tali documenti digitali vengono formati dagli stessi autori (soggetti certificatori e proprietari), previo accreditamento ai sensi di legge nella sezione del portale regionale VE.NET.energia.

Una volta completata la procedura, da parte degli autori:

1. produrrà il documento elettronico, il quale con firma digitale, verrà conservato in originale presso la Regione del Veneto;
2. rilascerà in tempo reale numero e data di registrazione della ACE nel Registro regionale delle Attestazioni di Certificazione Energetica
3. permetterà la stampa dell'esemplare per il successivo invio in formato cartaceo qualora il documento prodotto in modalità web, non sia stato firmato digitalmente (professionisti certificatori e proprietari).

Il personale tecnico della Regione del Veneto, cui competerà la gestione dell'apposita sezione del portale, non dovrà più assolvere alle attività inerenti:

- la ricezione della documentazione inviata;
- l'estrapolazione dei dati relativi alle singole certificazioni;
- l'archiviazione della documentazione;

La reportistica potrà essere, nel rispetto della normativa sulla privacy, resa disponibile in apposite sezioni del portale stesso, previo accreditamento, ai soggetti (pubblici o privati) che per mission istituzionale o per finalità scientifiche, abbiano necessità di attingere ai dati.

#### Appendice 1 - Normativa citata:

1. D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n.10
2. D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia

3. D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 - "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia"

4. D.M. 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
5. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
6. D.P.C.M. 31 ottobre 2000 - Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428
7. D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale



Appendice 2 – Modello Attestato di Certificazione Energetica (All. 6 D.M. 26/06/2009):

<b>ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA</b> Edifici residenziali						
1. INFORMAZIONI GENERALI <sup>(1)</sup>						
Codice Certificato		Validità				
Riferimenti catastali						
Indirizzo edificio						
Nuova costruzione	<input type="radio"/>	Passaggio di proprietà	<input type="radio"/>	Riqualificazione energetica		
				<input type="radio"/>		
Proprietà			Telefono			
Indirizzo			E-mail			
2. CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO						
<b>Edificio di classe: B</b>						
3. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALE E PARZIALI <sup>(2)</sup>						
<p><b>EMISSIONI DI CO2</b> ..... kgCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>anno</p> <p><b>PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE</b> ..... kWh/m<sup>2</sup>anno</p> <p><b>PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE</b> ..... kWh/m<sup>2</sup>anno</p> <p><b>PRESTAZIONE RAFFRESCAMENTO</b> ..... kWh/m<sup>2</sup>anno</p> <p><b>PRESTAZIONE RISCALDAMENTO</b> ..... kWh/m<sup>2</sup>anno</p> <p><b>PRESTAZIONE ACQUA CALDA</b> ..... kWh/m<sup>2</sup>anno</p> <p style="text-align: center;"><small>LIMITI DI LEGGE</small></p>						
4. QUALITA' INVOLUCRO (RAFFRESCAMENTO) <sup>(3)</sup>		I	II	III	IV	V
5. Metodologie di calcolo adottate <sup>(4)</sup>						

6. RACCOMANDAZIONI <sup>(5)</sup>		
Interventi	Prestazione Energetica/Classe a valle del singolo intervento	Tempo di ritorno(anni)
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
<b>PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE <sup>(2)</sup></b>	..... kWh/m <sup>2</sup> anno	..... (<10 anni)

7. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO <sup>(6)</sup>						
SERVIZI ENERGETICI INCLUSI NELLA CLASSIFICAZIONE	Riscaldamento	<input type="radio"/>	Raffrescamento	<input type="radio"/>	Acqua calda sanitaria	<input type="radio"/>
<b>A+</b>	< ..... kWh/m <sup>2</sup> anno					
<b>A</b>	< ..... kWh/m <sup>2</sup> anno					
<b>B</b>	< ..... kWh/m <sup>2</sup> anno		..... kWh/m <sup>2</sup> anno			
<b>C</b>	< ..... kWh/m <sup>2</sup> anno					
<b>D</b>	< ..... kWh/m <sup>2</sup> anno					
<b>E</b>	< ..... kWh/m <sup>2</sup> anno					
<b>F</b>	< ..... kWh/m <sup>2</sup> anno					
<b>G</b>	≥ ..... kWh/m <sup>2</sup> anno					

Rif. legislativo = ..... kWh/m<sup>2</sup> anno

8. DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI					
8.1 RAFFRESCAMENTO(*)		8.2 RISCALDAMENTO		8.3 ACQUA CALDA SANITARIA	
Indice energia primaria (EPe)		Indice energia primaria (EPI)		Indice energia primaria (EPacs)	
Indice energia primaria limite di legge		Indice en. primaria limite di legge (d.lgs. 192/05)			
Indice involucro (E <sub>pe,invol</sub> )		Indice involucro (E <sub>pi,invol</sub> )			
Rendimento impianto		Rendimento medio stagionale impianto (η <sub>g</sub> )		Fonti rinnovabili	
Fonti rinnovabili		Fonti rinnovabili			

9. NOTE				
(Interventi di manutenzione edile ed impiantistica, energeticamente significativi, realizzati nella vita dell'edificio, sistemi gestionali in essere,.....)				
10. EDIFICIO				
Tipologia edilizia				<b>Foto dell'edificio</b> (non obbligatoria)
Tipologia costruttiva				
Anno di costruzione		Numero di appartamenti		
Volume lordo riscaldato V (m <sup>3</sup> )		Superficie utile m <sup>2</sup>		
Superficie disperdente S(m <sup>2</sup> )		Zona climatica/GG	/	
Rapporto S/V		Destinazione d'uso		
11. IMPIANTI <sup>(7)</sup>				
<b>Riscaldamento</b>	Anno di installazione		Tipologia Combustibile	
	Potenza nominale (kW)			
<b>Acqua calda sanitaria</b>	Anno di installazione		Tipologia Combustibile	
	Potenza nominale (kW)			
Raffrescamento	Anno di installazione		Tipologia Combustibile	
	Potenza nominale (kW)			
<b>Fonti rinnovabili</b>	Anno di installazione		Tipologia	
	Energia annuale prodotta (kWh <sub>e</sub> /kWh <sub>s</sub> )			
12. PROGETTAZIONE				
<b>Progettista/i architettonico</b>				
Indirizzo		Telefono/e-mail		
<b>Progettista/i impianti</b>				
Indirizzo		Telefono/e-mail		
13. COSTRUZIONE				
<b>Costruttore</b>				
Indirizzo		Telefono/e-mail		
<b>Direttore/i lavori</b>				
Indirizzo		Telefono/e-mail		

14. SOGGETTO CERTIFICATORE			
Ente/Organismo pubblico	Tecnico abilitato	Energy Manager	Organismo / Società
Nome e cognome / Denominazione Indirizzo			Telefono/e-mail
Titolo Dichiarazione di Indipendenza (*)	Ordine/Iscrizione		
Informazioni aggiuntive			

  

15. SOPRALLUOGHI	
1)	
2)	
3)	

  

16. DATI DI INGRESSO			
Progetto energetico	<input type="radio"/>	Rilievo sull'edificio	<input type="radio"/>
Provenienza e responsabilità			

  

17. SOFTWARE			
Denominazione		Produttore	
Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti inferiore al +/- 5% rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento nazionale (UNI/TS 11300) fornito da .....			

Data emissione .....

-----  
Firma del tecnico

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 122 del 8 febbraio 2011

**Programma di cooperazione transnazionale Central Europe. Presentazione delle candidature regionali alla seconda fase del bando ristretto per la selezione di progetti strategici.**

*[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]*

Note per la trasparenza:

Il provvedimento, preso atto degli esiti della prima fase del bando ristretto per l'individuazione dei soggetti idonei a presentare progetti strategici per l'attuazione del Programma transnazionale Central Europe, dà mandato ai dirigenti delle strutture regionali ammesse alla seconda fase di formalizzare la partecipazione della Regione del Veneto a alle proposte progettuali in materia di innovazione, reti trasportistiche paneuropee, cambiamenti demografici.

La Giunta regionale

*(omissis)*

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare la candidatura delle seguenti strutture regionali in qualità di partner progettuali alla seconda fase del bando ristretto per la selezione di progetti strategici del programma di cooperazione transnazionale Central Europe, in scadenza l'11 febbraio 2011:

- Direzione Industria e Artigianato nel progetto "Sostenere l'innovazione attraverso nuovi concetti di cluster a supporto di tematiche emergenti o trasversali - Boosting innovation through new cluster concepts in support of emerging issues and cross sectoral themes";